



**PROVINCIA
DI PARMA**

IL DIRIGENTE

Servizio Pianificazione Territoriale - Trasporti
Programmazione Rete Scolastica – Europa
Gestione Amministrativa del Patrimonio
Statistica - S.I.T. e Sicurezza Territoriale
Servizio Prevenzione e Protezione D.Lgs 81/2008
Servizio Polizia Provinciale

Str. one Martiri della Libertà, 15
43123 Parma
Tel. 0521 931737
Fax 0521 931960
protocollo@postacert.provincia.parma.it

Dott. Andrea Ruffini

e-mail: a.ruffini@provincia.parma.it

www.provincia.parma.it

Parma, 30 ottobre 2025

Protocollo riportato nella pec

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione generale valutazioni ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
pec: va@PEC.mase.gov.it

Spett.le

Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale cura del Territorio e dell’Ambiente
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
c.a. Dott. Ruggero Mazzoni
pec: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

**OGGETTO: [ID_14050 - WEB-VIA - VIAVIAF00000491] Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di nuovo parco eolico denominato "PARMA A" composto da 22 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW per una potenza complessiva di 136,40 MW e relative opere connesse, da realizzare nei Comuni di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR).
*Procedimento di VIA/PNIEC. Proponente: Duferco Sviluppo S.p.A.***

Vista la nota trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assunta agli atti della Provincia di Parma al prot.n. 28297 del 02/10/2025 con la quale:

- è stata comunicata la procedibilità dell’istanza presentata dalla Società Duferco Sviluppo S.p.A. per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 del progetto in oggetto;
- è stata resa disponibile la documentazione progettuale (il Progetto, lo Studio di impatto ambientale, la Sintesi non tecnica, e l’Avviso al pubblico) al link:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/11772/18006?RaggruppamentoID=142&pagina=6>

Io Scrivente Servizio, per quanto di competenza e ai sensi dell’**art.24 comma 3 del D.Lgs.152/2006**, provvede con la presente alla formulazione delle **proprie osservazioni\valutazioni** al progetto presentato.

Si rileva altresì che lo **stesso Proponente**, nello **stesso ambito territoriale**, ha presentato, seguendo la **stessa procedura** ministeriale, in corso di validazione amministrativa, un “**progetto gemello**” per la “*Realizzazione di un nuovo parco eolico denominato "PARMA B" e relative opere connesse, sito nei Comuni di Compiano, Bardi, Bedonia, Bore (PR) e Morfasso (PC)*”, prevedendo **la realizzazione di un nuovo parco eolico composto da 25 aerogeneratori** di potenza ciascuno pari a 6,2 MW e aventi l’altezza al mozzo pari a 125 m e diametro rotore pari a 162 m.

Premessa, iter procedurale e considerazioni di carattere generale

Il progetto PARMA A risulta localizzato nella Regione Emilia-Romagna e si sviluppa sul territorio comunale di Bardi, Borgo Val di Taro e Valmozzola (PR), prevedendo la **realizzazione di un nuovo parco eolico composto da 22 aerogeneratori** di potenza ciascuno pari a 6,2 MW e aventi l’altezza al mozzo pari a 125 m e diametro rotore



pari a 162 m, con altezza totale a pale verticali di 206 m. L'impianto è previsto in corrispondenza dei crinali montani siti a sud del centro abitato di Bardi ed in particolare sul crinale che divide la valle del torrente Toncina dalla val Noveglia e sui crinali che circondano l'abitato di Caffaraccia. Si prevede inoltre: la realizzazione di **una sottostazione elettrica**, con collocazione sul territorio comunale di Borgo Val di Taro, lungo la strada di collegamento tra gli aerogeneratori 08 e 09 e delle **relative opere di connessione** che collegheranno il parco eolico allo stallo Terna previsto nel comune di Borgo Val di Taro (PR). Tra le opere a progetto si prevederà inoltre la realizzazione di **tratti viari di accesso al sito e di nuove piste** per il raggiungimento dei singoli aerogeneratori.

Come già anticipato, a seguito della realizzazione delle due progettualità verrebbe ad **"atterrare" sul territorio un unico parco eolico complessivo di n.47 aerogeneratori**, con il coinvolgimento dei territori e delle comunità di Compiano, oltre che dei Comuni di Bedonia, Bardi, Bore e Morfasso, con una estensione ipotetica lineare di circa **20 km (40 km complessivi)**, evidenziando una chiara **sovrapposizione dei territori interessati sia direttamente che indirettamente**, tale rendere **indispensabile** e realistico un approccio valutativo unitario della trasformazione senza il frazionamento operato.

In tal senso, appare logico, **aspettarsi non solo impatti additivi e interattivi delle singole progettualità (A e B)**, ma vista la localizzazione, layout di struttura, tipologia di impianti e distanza, anche **impatti additivi e interattivi della trasformazione nel suo complesso strutturale (A+B)**.

In ragione di quanto sopra riportato, in prima istanza, si evidenzia quindi la **necessità di una valutazione unitaria della trasformazione nel suo complesso (A+B)**, comprensiva di tutte le componenti ambientali e territoriali interessate. Si ritiene in atto uno **"spacchettamento" della trasformazione finale**. L' **"artato frazionamento"** della trasformazione nei due parchi A e B ha una sua rilevanza, non solo nell'ottica dell'investimento economico e interesse pubblico prevalente ma, ancor più evidente ed in particolare, sotto il profilo dell'**interesse pubblico prevalente riferito alla tutela ambientale e territoriale**.

I parchi sono di fatto riconducibili al **"medesimo centro di interesse"**, ovvero la ditta DUFERCO, **occorre quindi considerare l'impatto cumulativo (impatti additivi e interattivi) dei due parchi**. Non può essere considerato "un criterio di spacchettamento" la previsione di sottostazioni di elevazione differenti (Loc Casembola e Borgo Val di Taro), riconoscendo a seguire il ruolo prioritario della sottostazione di Borgo Val di Taro quale elemento di collegamento alla rete nazionale TERNA. Si segnala oltremodo che tale sottostazione non è esistente e dalla documentazione prodotta dal Proponente **non è stato possibile reperire alcun documento e/o elaborato progettuale specifico relativo allo stato della sua realizzazione**.

In merito al frazionamento della trasformazione complessiva, rappresentata dai progetti PARMA A e B, negli elaborati di progetto e Studio di Impatto ambientale **non si comprende dunque la reale motivazione tecnica**, ovvero se il frazionamento trovi ragione in effettive necessità/impedimenti tecnici, quali ad esempio la capienza delle stazioni di connessione TERNA, o la disponibilità della Stazione TERNA di Borgo Val di Taro, ad oggi non realizzata, come sopra richiamato, e già oggetto di diniego nella presentazione di un precedente progetto "eolico" in prossimità del M.te Molinatico.

Si rileva pertanto un intento di realizzare, **a scapito di una completa valutazione**, un "frazionamento" dei procedimenti autorizzativi relativi ai due impianti al fine di **eludere la necessità della valutazione unitaria dell'opera finale**, evitando, inter alia, una valutazione ponderata degli **effetti cumulativi e interattivi**.

Nell'ambito dello studio di impatto ambientale (e nei suoi diversi elaborati costitutivi), **il Proponente non ha posto in evidenza e trattato gli impatti cumulativi del progetto PARMA A in relazione al previsto PARMA B**. La corretta valutazione e il corretto inserimento degli impianti prevede che, in sede di progettazione degli impianti eolici, **occorra tenere conto degli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più impianti, esigenza ribadita anche dall'art.4, comma 3, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28**, pur rimettendo alle Regioni l'individuazione dei **"casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale"**.

La presentazione delle istanze in momenti differenti (ma ravvicinati) e la loro, peraltro, limitata distanza, non valgono ai fini del riconoscimento dei due impianti come distinti; in tal senso **si può legittimamente trarre la conclusione di trovarsi al cospetto di un unico progetto, con la conseguenza di assoggettare il medesimo nella sua totalità a verifica degli impatti**.

Alla luce di tali considerazioni, risulta legittima **la conclusione per cui la proposta progettuale PARMA A si configura come un frazionamento di una trasformazione più complessa, comprensiva del PARMA B, che quindi elude la necessità della valutazione unitaria della trasformazione e che ha come ulteriore effetto quello di vanificare le disposizioni e obiettivi della parte seconda del D.lgs. n.152 del 2006.**

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura che ha lo scopo di **individuare, descrivere e valutare**, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

In linea generale lo studio di impatto ambientale e gli approfondimenti tematici **non rispettano Principi fondamentali alla base della procedura di VIA** (già definiti nella Direttiva 85/337/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985):

- non si procede ad **una definizione e analisi esaustiva e realistica di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell'opera/progetto**;
- non è stata effettuata la cosiddetta **fase di "scoping"**, ed in tal senso la rappresentazione del contesto territoriale e del quadro programmatico risulta generico e non utile alla effettiva analisi e verifica degli impatti e delle conseguenti necessarie azioni di mitigazione;
- a prescindere dall'assenza di un **vero e costruttivo percorso partecipato**, non viene elaborata una realistica ed esaustiva analisi delle **alternative progettuali**, non solo in termini localizzativi degli aerogeneratori, ma altresì di soluzioni meno impattanti e più territoriali di produzione di energia da fonti rinnovabili, come ad esempio la valutazione dell'opportunità di utilizzare il patrimonio informativo rappresentato dal Progetto **"Piattaforma web on-line di interrogazione del potenziale solare delle coperture degli edifici e delle aree idonee ad ospitare impianti fotovoltaici relativo a tutto il territorio della Provincia di Parma" - Progetto PR FESR 2021-2027**, progetto della Provincia di Parma, che avrebbe potuto rappresentare un valido strumento per la costruzione delle alternative progettuali ad alto valore di coinvolgimento delle comunità locali;
- non viene elaborato uno specifico **piano di monitoraggio con indicatori di contesto e di performance della progettualità**;
- non viene in alcun modo, per gli aspetti di cui al punto precedente, valutata la **trasformazione più complessa, comprensiva del PARMA B**.

Si ritiene quindi necessaria una **riconsiderazione** in merito alla stessa **procedibilità dell'istanza della valutazione della proposta progettuale PARMA A**, ovvero di una **completa rimodulazione ed integrazione degli elaborati presentati** che contempli quanto meno **la possibile interazione con gli impatti della proposta progettuale PARMA B**, fermo restando quanto di seguito riportato.

La **carenza di analisi e valutazioni utili al procedimento di VIA è amplificata dalla complessità e difficoltosa organizzazione della documentazione presentata.**

La **documentazione progettuale**, allegata all'istanza, per come è strutturata, sia con riferimento alla numerosità degli elaborati che all'inusuale codifica, ma anche per i continui rimandi ad altri elaborati, **inficia la possibilità di una mirata valutazione complessiva ed integrata** della stessa compatibilità ambientale e territoriale.

Oltre a quanto sopra rappresentato in generale sulla metodologia di predisposizione del materiale, si evidenzia che diversi elaborati, tra cui la stessa Relazione Paesaggistica, presentano un impianto metodologico **descrittivo, peraltro neppure in maniera completa, ma non valutativo**.

Ad esempio le analisi visive sono limitate a elaborazioni GIS generiche di visibilità (ZVI), **prive di indicatori quantitativi** (percentuale di area visibile, numero di centri abitati interessati, dominanza in skyline).

Mancano inoltre **fotoinserimenti certificati** che rappresentino fedelmente la scala e la percezione reale del manufatto da punti panoramici e centri abitati significativi (quali Bardi, Porcigatone, Caffaraccia, ecc).

La valutazione dell'impatto visivo è dunque non verificabile: il documento afferma una **"limitata percepibilità"** del parco, **ma non dimostra adeguatamente tale asserzione con simulazioni fotografiche né con un'analisi angolare o di profondità percettiva**.

Questa impostazione è peraltro, come di seguito meglio evidenziato, **in contrasto con le indicazioni del PTCP**, che richiede **"specifiche valutazioni d'impatto visivo e percettivo"** in ambiti di tale rilevanza.

Genericamente la documentazione progettuale sostiene la compatibilità dell'intervento, richiamando la **"transizione energetica"** e l'"**assenza di vincoli diretti di in edificabilità**". Tuttavia, **il sistema della pianificazione provinciale non limita la tutela dei crinali e del paesaggio a vincoli formali**, ma la fonda su valori paesaggistici e percettivi, **i quali sono pienamente violati dalla morfologia dell'impianto.** L'affermazione

che il “*layout segue l’orografia*” non risulta essere un elemento meritevole e di pregio, collocando gli aerogeneratori proprio lungo le linee di massima visibilità.

Si segnala la necessità di rielaborare e strutturare il piano di monitoraggio strutturato per indicatori di contesto (territoriale) e di progetto con target di riferimento, completo dell’indicazione dei soggetti responsabili ed interessati, oltre alle opportune coperture economiche per la gestione degli stessi.

Preso atto del rilevante impatto ambientale e territoriale conseguente alla realizzazione del Parco Eolico PARMA A risulta determinante la definizione e attuazione di strategie e azioni correttive e/o mitigative integrative, che devono essere integrate nel piano di monitoraggio con soglie di attivazione.

Il Piano di monitoraggio, per come ad oggi presentato, risulta pertanto carente e indefinito nella finalità di riorientare la progettazione, la fase di cantiere e la fase post operam con azioni correttive.

Analisi del Quadro programmatico presentato

Nel “Modulo per la presentazione dell’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale Art. 23 D.Lgs. n. 152/2006” il Proponente ha espressamente dichiarato che “il progetto **non ricade in nessuna delle aree indicate dall’art.20, comma 8, del D.Lgs n.199/2021**”.

La Regione Emilia Romagna, con la **circolare esplicativa RER Prot. 11/06/2025.0581782.U** (*Chiarimenti in merito alla disciplina applicabile in materia di localizzazione degli impianti a fonti rinnovabili nel territorio regionale*) ha ribadito **la piena validità dell’impianto della disciplina regionale di cui alle delibere assembleari nn. 28/2010, 125/2023 e 51/2011**, chiarendo quale è la disciplina normativa da applicare nella valutazione degli impianti FER, tra cui quelli eolici.

Per quanto sopra:

- come dichiarato dallo stesso Proponente, **rispetto alla normativa nazionale** attualmente in vigore, il parco eolico **non ricade in nessuna delle aree idonee di cui all’art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021**;
- con riferimento alla **DAL 51/2011**, l’area di intervento è da **ritenersi non idonea all’installazione di impianti eolici al suolo** per quanto previsto al pt.1.5 del punto 2 lettera A) aree non idonee della DAL 51/2011: **“crinali, individuati dal PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20 comma 1 lettera a del PTPR”(Art. 20 PTPR Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Sono stabiliti per gli strumenti di pianificazione subregionali i seguenti indirizzi: devono essere tutelati i crinali, anche non ricadenti nella delimitazione di cui al primo comma del precedente articolo 9, dettando specifiche disposizioni volte a salvaguardarne il profilo ed i cono visuali nonché i punti di vista; (...).**
- come a seguire ampiamente confermato, la Pianificazione provinciale di coordinamento (PTCP) nella legittima competenza di tutela dei crinali, oltre a dettare specifiche disposizione, **non conferma l’area oggetto dell’intervento come idonea all’installazione di impianti eolici al suolo.**

I motivi di **non idoneità ex DAL 51/2011** potrebbero essere più di uno. Infatti oltre a quanto sopra, l’area di intervento ricade in:

- aree in sistema forestale e boschivo art.10 PTPR (evidenza confermata anche dal Proponente nel SIA Quadro Programmatico pag. 8/102, **salvo non evidenziarlo anche nella Relazione specialistica - Analisi DAL 51/2011**);
- parte dell’impianto è posto a una quota superiore a 1.200 m slm.

Alla luce di quanto sopra analizzato, si ritiene che l’elaborato “***Relazione Specialistica- Analisi DAL 51/2011 Aree idonee***”, predisposta a cura del Proponente, risulti caratterizzata da una **mera descrizione normativa** (parziale e lacunosa), **senza quindi svolgere compiutamente il proprio ruolo**, ossia fornire **un’analisi di compatibilità o meno con le aree indicate come “idonee” dalla DAL 51/2011.**

Lo stesso elaborato avrebbe dovuto **più correttamente riportare sia un’analisi tecnica completa per tutti gli aspetti evidenziati dalla DAL 51/2011** (in coerenza con la denominazione assegnatagli dal Proponente), cogliendo l’opportunità di dotarsi di una sovrapposizione cartografica per una più immediata e di trasparente verifica, vista l’estensione dell’intervento e l’importanza delle c.d. “opere correlate”.

Tale analisi risulta ancor più necessaria dal momento che, dalla disamina del progetto presentato, si ha evidenza che **buona parte dell’area di intervento e delle aree interessate dalle opere infrastrutturali e gli impianti**

connessi ricade in zone ritenute non idonee ai sensi della DAL 51/2011, interferendo in diverse casistiche di inidoneità.

Si ritiene pertanto necessaria una rielaborazione completa dell'elaborato Relazione Specialistica- Analisi DAL 51/2011 – Aree idonee al fine di garantire la coerenza con l'obiettivo di analisi tecnica per cui è redatto.

Si ritiene inoltre opportuno corredare tale analisi con una sovrapposizione del progetto con gli ambiti individuati nella legislazione regionale dell'Emilia-Romagna (Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51/2011). Come richiesto dalla medesima DAL 51/2011, l'analisi e la sovrapposizione dovranno riguardare sia l'area del Parco che le opere infrastrutturali e gli impianti connessi.

Alla luce delle valutazioni di cui sopra, si riporta un'analisi puntuale dei riscontri in merito alle analisi del Proponente riferite alla compatibilità del progetto rispetto agli **Artt. 10-14-39 e 43 del PTCP vigente** come presentati della Tabella posta a pag. 43 del SIA.

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti (come riportato dal Proponente)
art.10	Sistema forestale e boschivo	a) ammessi interventi di interesse pubblico b) realizzazione di strade poderali ed interpoderali, piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco

Tavola C3 Carta Forestale – PTCP vigente

Il Proponente ha correttamente riportato che il parco eolico risulta essere collocato, rispetto alla TAV. C3, all'interno di un'area di **Sistema forestale e boschivo normata dall'art.10 delle N.T.A. del P.T.C.P.**

Il Proponente riporta correttamente che il **comma 8 dell'art. 10 delle NTA del P.T.C.P.** ammette la realizzazione *esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del presente Piano* (a cui si rifà il Proponente).

Tuttavia, il Proponente **omette di riportare** che il successivo **comma 9 condiziona e subordina la realizzabilità al rispetto dei criteri localizzativi fissati dal PTCP**, al fine di evitare impatti negativi sull'assetto paesaggistico idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni.

Comma 9 dell'art. 10 delle NTA del P.T.C.P.: *“Anche nei casi di cui al comma 8 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dal presente Piano o da piani di settore provinciali, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati”.*

Nel caso in esame, i criteri localizzativi per gli impianti da FER sono dettati dalla **Tavola C4 del PTCP vigente**, che per **l'area in questione non individua la coerenza di realizzazione.**

Per la **Tavola C4 “Carta del rischio ambientale e dei principali interventi di difesa”**, il Proponente espone una parziale analisi e non riporta che il parco eolico PARMA A risulta essere collocato **esterno alle aree individuate per impianti di produzione di energia da fonti alternative.**

Risulta pertanto necessario **completare la disamina parziale della Norma di PTCP e aggiornare conseguentemente** la tabella pag. 43 della Relazione Quadro Programmatico, indicando la **NON CONFORMITA' con l'art. 10 delle NTA del PTCP vigente.**

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti (come riportato dal Proponente)
art.14	Zona di particolare interesse paesaggistico ambientale	a) consentiti sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili b) realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche

Tavola C1 Tutela ambientale paesistica e storico culturale – PTCP vigente

Il Proponente ha correttamente riportato che il Parco Eolico A risulta essere collocato, rispetto alla carta di tutela

ambientale C1, all'interno di un **area di particolare interesse paesaggistico normata dall'art.14 delle N.T.A. del P.T.C.P.**

Tuttavia, al fine della valutazione della conformità dell'intervento alle norme di PTCP, **il Proponente non riporta i comma 3 dell'art. 14 delle NTA del P.T.C.P.** che ammette la realizzazione di *“sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati; e impianti di produzione di energia da fonti alternative individuati nella tav. C.4”*.

A differenza di quanto analizzato da Proponente, **la Tavola C4 non individua l'area di intervento tra le aree in cui è possibile realizzare impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili.**

Risulta pertanto necessario **completare la disamina parziale della Norma di PTCP e aggiornare conseguentemente** la tabella pag. 43 della Relazione Quadro Programmatico, indicando la **NON CONFORMITA'** con l'art. 14 delle NTA del PTCP vigente.

Art. NTA	descrizione	interventi consentiti (come riportato dal Proponente)
art.39	Ambiti rurali di valore naturale ed ambientale	si rimanda alle prescrizioni del PSC per eventuali prescrizioni in merito
art.43	Zone agricole normali	prescrizioni in capo alle amministrazioni locali

Tavola C6 Ambiti rurali – PTCP vigente

Il Proponente riporta correttamente che il parco eolico risulta essere collocato, rispetto alla Tav.C6, in parte all'interno di una zona **“Agricola normale normata dall'art. 43 delle NTA del PTCP e in parte in aree di valore naturale ambientale normate dall'art. 39 delle N.T.A. Del P.T.C.P”**.

L'**art.43 comma 3 lett.b delle NTA del PTCP vigente** persegue gli obiettivi di *“favorire uno sviluppo armonico del territorio, anche in presenza di attività non legate all'agricoltura, in modo da salvaguardarne i caratteri tipici di ruralità, mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all'attività agricola e ne contengano l'impatto ambientale e paesaggistico”*.

Si ribadisce in proposito che l'area di intervento **non è interessata dalle indicazioni cartografiche della Tav. C.4** per la realizzazione di impianti con fonti alternative e pertanto **non si ritiene coerente con le previsioni localizzative della pianificazione provinciale.**

Risulta pertanto necessario **completare la disamina parziale della Norma di PTCP e aggiornare conseguentemente** la tabella pag. 43 della Relazione Quadro Programmatico, indicando la **NON CONFORMITA'** con gli art. 39-43 delle NTA del PTCP vigente.

A seguire si riportano **ulteriori elementi di criticità** riferiti ai contenuti dei tematismi della pianificazione provinciale vigente:

- Tavola C7 *“Beni storico testimoniali e zone di interesse storico”*;
- Tavola C.8 *“Gestione unitaria del Paesaggio”*;

Tavola C7 Beni storico testimoniali e zone di interesse storico – PTCP vigente

La **sovrapposizione del progetto** con la Tav.C.7/2, riportata a pag.41 del Quadro di riferimento Programmatico/SIA, **non risulta leggibile e la disamina prodotta risulta parziale rispetto ai vincoli interferenti.**

Tavola C.8 Gestione unitaria del Paesaggio – PTCP vigente

Il Proponente nel Quadro di riferimento Programmatico/SIA **non riporta la valutazione della Carta Gestione**

**unitaria del Paesaggio.**

L'impianto in progetto e le relative opere di connessione interessano l'Unità di Paesaggio n. 9.1 Bassa Montagna Ovest individuata nella Tav. 8 del P.T.C.P. e ancor meglio analizzata nell'Allegato 2 da cui emergono **una serie di elementi di tutela che il progetto e le sue analisi non tengono in considerazione e/o non si ha adeguata ed immediata evidenza.**

Peraltro, gli obiettivi di tutela per l'Unità di Paesaggio considerata comprendono, infatti, alcune indicazioni di tutela tra cui:

- *il divieto di nuova edificazione e di interventi di riporto e movimento terra sui versanti acclivi ($p > 30\%$);*
- *la salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali esistenti e il potenziamento della loro naturalità tramite azioni di rimboschimento e riqualificazione ambientale;*
- *il rispetto della Legge Regionale sulla salvaguardia del patrimonio boschivo, con divieto di riduzione della superficie boscata e dei prati-pascoli montani;*
- *il divieto di costruzione di nuove strade, con sola manutenzione della rete sentieristica esistente e predisposizione di idonea segnaletica informativa;*
- *la salvaguardia e valorizzazione dei percorsi panoramici lungo le aree fluviali, perifluviali e sui rilievi;*
- *il potenziamento dello sfruttamento regolamentato del bosco a fini escursionistici e di ricerca, attraverso incentivi per la gestione sostenibile e il mantenimento della viabilità sentieristica.*

La disposizione in cresta delle 22 turbine, con pale di oltre 200 m, interrompe **la continuità visiva dei profili di crinale** e produce **una dominanza visiva assoluta nello skyline appenninico**, visibile da vallate e percorsi di fondovalle fino a decine di chilometri. La **Relazione Paesaggistica**, pur riconoscendo la visibilità delle turbine "da distanze considerevoli", ne **minimizza l'impatto** sostenendo che la percezione sarebbe "attenuata dalla distanza e dalle condizioni atmosferiche". **Tale argomentazione è non fondata su analisi strumentali e contraddice la finalità di tutela del sistema dei crinali definita nel PTCP.**

Risulta pertanto necessario **completare la disamina parziale della Norma di PTCP e aggiornare conseguentemente** la Relazione Quadro Programmatico nella tabella pag. 43 rivalutando la coerenza con le previsioni, indirizzi e limitazione della pianificazione sopra richiamata.

In conclusione: l'analisi del Quadro programmatico di riferimento non analizza compiutamente la conformità di tutte le opere e della viabilità di accesso al crinale. Risulta pertanto necessario, come ampiamente illustrato **completare la disamina parziale della Norme e indirizzi di tutela del PTCP e aggiornare conseguentemente** la Relazione Quadro Programmatico, **indicando la NON CONFORMITA'.**

La sintesi operata dallo Scrivente Servizio, per quanto di competenza, evidenzia la non idoneità delle aree interessate dal Progetto con le disposizioni di cui all'art. 20, comma 8, del D.lgs. n.199/2021, DAL 51/2011, PTPR e PTCP vigente.

Valutazioni in merito agli aspetti di pericolosità e rischio con gli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio interessato

La parte ovest del sistema include gli aerogeneratori da Ag. 01 a Ag. 06 e si sviluppa sulla dorsale che dal Monte Scarria (metri 1090 s.l.m.), Cerro Secco (metri 980 s.l.m.) ed una parte est che include gli aerogeneratori da Ag. 07 a Ag. 22 che si sviluppa sulla dorsale che dal Monte San Adone (metri 1025 s.l.m.) fino a collegarsi con la dorsale ad andamento nord – sud che unisce il Monte La Tagliata (metri 1230 s.l.m.) con il Colle Pavone (metri 970 s.l.m.).

Il crinale di Monte Scarria-Monte Groppello, su cui si svilupperebbe la strada di collegamento tra i punti dal PR A_01 al PR A_6, presenta una netta prevalenza di litologie arenacee in strati da sottili a medi, alternate a peliti e marne siltose, materializzate dalla presenza di Arenarie di Scabiazza (SCB) (Cenomaniano - Santoniano). Presenti anche locali affioramenti di strati arenacei di matrice torbiditica afferenti alle Arenarie di Campi (ACM) e argilliti intensamente deformate facenti parte delle Argilliti di S. Siro (SSI). Dette unità si raggruppano fra le Unità Liguri di età tardo-cretacica che affiorano estesamente in sinistra idrografica del Fiume Taro.

La porzione centro-orientale dell'area di interesse che interessa i crinali fra Costa del Lupo, Monte La Tagliata, Monte Lago Buono e Monte Arzone fra Bardi, Valmozzola e Borgo Val di Taro, dove si collocano i punti dal PR A_07 al PRA_22, vede invece una prevalenza delle unità ascrivibili alla Successione epiligure, in particolare della Formazione di Ranzano - membro della Val Pessola (RAN2) di età paleogenica, configurata da una successione di

arenarie e conglomerati intercalati a peliti e marne con strati medi e spessi.

In tutta l'area si ritrovano coperture di **età tardo-quadernaria derivanti da diversi processi morfogenetici connessi a fenomeni gravitativi**, alla sedimentazione fluvio-torrentizia e lacustre e al sistema glaciale. In particolare, nelle immediate prossimità degli aerogeneratori ipotizzati, posti nelle porzioni più elevate dei crinali in esame, **si ritrovano depositi di frana quiescente con prevalenti componenti di scivolamento in blocco e con movimento gravitativo in massa generalmente complesso e profondo che interessa grandi ammassi rocciosi**, anche con poche o nulle coperture superficiali. Spesso la superficie di scorrimento non è ben determinabile.

L'assetto strutturale dell'area è fortemente condizionato dall'elevato grado di deformazione delle unità affioranti. Ciò si può osservare in particolar modo nella menzionata Formazione di Ranzano (RAN), che presenta frequenti affioramenti caratterizzati da stratificazioni inclinate o fortemente inclinate, in particolare in corrispondenza degli assi dei principali crinali. Le arenarie in particolare presentano una **diffusa fratturazione** imputabile in primis agli stress tettonici e in secondo luogo per i fenomeni gravitativi. Tale assetto condiziona diffusamente la **permeabilità dei substrati affioranti configurando una notevole complessità dal punto di vista idrogeologico.**

La complessità strutturale-litologica e le morfologie del territorio interessato dal progetto, oltre alle sue stesse caratteristiche strutturali e di funzionamento, attribuiscono alle valutazioni sulla pericolosità sismica di base e locale un ruolo determinante nella valutazione di impatto ambientale della trasformazione proposta.

L'appennino nord-occidentale è caratterizzato da una sismicità da moderata a media, che si manifesta principalmente lungo le zone di accavallamento frontale del margine appenninico e secondo una fascia con direttrice appenninica che, dalla zona di Varzi, si estende quasi con continuità sino a Borgo Val di Taro e alla Lunigiana, proseguendo poi verso strutture del graben della Garfagnana. Allineamenti di terremoti si trovano anche lungo lineamenti trasversali alle due fasce longitudinali e sembrano quasi collegarle; **particolarmente evidente è la distribuzione di sismi lungo la Val Parma e la Val Taro.**

La fascia di territorio in cui ricadono **i Comuni di Borgo Val di Taro, Bardi e Valmozzola si colloca a ridosso del crinale appenninico principale**, nella zona più interna della catena, inserendosi in una delle zone di maggior rilascio di energia dell'Appennino settentrionale. La fascia sismogenetica di riferimento (915) è interessata da faglie primarie estensionali e relative sorgenti sismogenetiche, che nel settore di interesse, immergono verso NE.

La maggior parte dei terremoti che si verificano in questa zona avvengono a profondità tra 8 - 12 km. Il valore di magnitudo massima prevista per la ZS915 è pari a $M_{wmax} = 5,91$.

Dall'analisi della Mappa di pericolosità sismica del territorio nazionale elaborata dall'INGV nel 2004 si osserva che il territorio si colloca in un areale, in cui si possono registrare valori di accelerazione massima del suolo pari a $0,175 \div 0,225$ g, con un tempo di ritorno (Tr) pari a circa 475 anni (probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni). Determinando una sismicità propria di livello medio, connessa all'attività del margine appenninico parmense ed inoltre risente di terremoti prodotti da zone sismogenetiche relativamente distanti quali la Dorsale ferrarese, il margine appenninico reggiano e modenese e soprattutto dall'attività sismica della vicina Garfagnana.

Il territorio di Borgo Val di Taro ricade in Zona sismica 2, zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti; Il territorio di Bardi ricade in Zona sismica 3, zona con pericolosità sismica bassa, che può essere soggetta a scuotimenti modesti o terremoti forti ma rari (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1435 del 21 luglio 2003 e successivamente con la n.1164 del 23 luglio 2018). Alla Zona 2 cui corrispondono valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra $0,15 * g$ e $0,25 * g$ (dove g è l'accelerazione di gravità). Alla Zon3 corrispondono valori di accelerazione di picco orizzontale del suolo (ag), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, compresi tra $0,05 * g$ e $0,15 * g$.

La Carta sismotettonica della Regione Emilia Romagna fornisce un quadro neotettonico e sismotettonico dell'area del Comune di Borgo Val di Taro, evidenziando numerose strutture (sovrascorrimenti e faglie) attive, affioranti, recenti e di età più antica, senza chiare evidenze di riattivazione (Miocene Sup. - Pliocene Inf. 9 – 4,5 M.A. e Miocene Sup. > 9 M.A.), a **conferma del sensibile grado di sismicità dell'area.** All'interno del perimetro comunale di Bardi e nel suo immediato intorno, si evidenziano numerose strutture affioranti e sepolte (sovrascorrimenti e faglie) attive, affioranti e recenti (<1 MA), inoltre il territorio comunale è segnato diagonalmente da un importante fronte di accavallamento del basamento a conferma del sensibile grado di sismicità dell'area. I principali epicentri di eventi macrosismici sono di magnitudo M compresa tra 5 e 5,5.

Alla luce dell'inquadramento sopra esposto, l'analisi della **documentazione presentata** (in particolare rif. pag. 3/27 "RELAZIONE GEOLOGICA E DI PERICOLOSITA' SISMICA – Idrogeologia") **presenta evidenti imprecisioni e elementi di incompletezza e criticità non valutate** (es. riferimenti al "repertorio cartografico

della Regione Liguria, ARPAL”).

Lo scopo del documento presentato non deve solo essere quello di “definire le caratteristiche geologiche del sedime interessato dal nuovo progetto di costruzione del Parco Eolico PR A”, ma quello di **evidenziare le criticità in relazione al progetto e le conseguenti azioni di mitigazione, in un’ottica di verifica di compatibilità** di quanto proposto con gli aspetti fisici del territorio interessato.

Nell’elaborazione del documento **vengono presi a riferimento strumenti di pianificazione in corso di profonda modificazione** (es. Approvazione delle modifiche ed integrazione al Piano di tutela delle acque, ai sensi della L.R. 20/2000 art. 25. - Proposta della Giunta regionale in data 21 novembre 2005, n. 1878), **senza tenere in considerazione le nuove strategie e contenuti** quali contributi per un’analisi completa e approfondita.

Vengono rimandati indagini ed approfondimenti a fasi successive (es. STRUTTURE DI FONDAZIONE), quando considerata l’entità delle opere (es. “Le torri degli aerogeneratori verranno fissate al terreno attraverso un sistema fondale costituito da un plinto di fondazione di 22÷26 metri di diametro per una altezza variabile di circa 4 metri dotato di pali o micropali di fondazione di tipo trivellati opportunamente calcolati ed immorsati nelle porzioni più sane ed inalterate del substrato roccioso”), **sarebbe fondamentale, ai fini della valutazione di impatto, avere a disposizione dati puntuali e analitici calibrati per i diversi siti di installazione proprio in ragione di una complessità e fragilità territoriale evidente sia negli strumenti di pianificazione consultati che in produzione scientifica** (es. *Sebbene per tutti gli aerogeneratori sia stata effettuata una campagna di rilevamenti in sito, la necessità d’uso e l’esatta lunghezza di tali fondazioni indirette dovrà essere calcolata turbina per turbina a seguito di indagini a carotaggio con recupero di campione, indagini geotecniche e geomeccaniche di laboratorio ed indagini geofisiche specifiche quali downhole e crosshole*).

Il Proponente dichiara (es. CAMPAGNA DI INDAGINI IN SITO) che il “sedime dei diversi aerogeneratori nonché delle opere ad esso collegate ed accessorie è stato soggetto a studi geologici, geomorfologici e geomeccanici di dettaglio, avente lo scopo di individuare le peculiarità dei siti d’indagine. **Nella documentazione presentata non vi è riscontro dei risultati di tali indagini.**

L’analisi del “MODELLO IDROGEOLOGICO DEL SITO” viene definito quale “**modello idrogeologico preliminare**” senza evidenziare compiutamente **le possibili relazioni tra le rilevanti trasformazioni/opere realizzate e l’assetto idrogeologico puntuale delle aree interessate**, oltre alle sue possibili relazioni con **altri corpi idrici ed habitat acquatici superficiali** nell’area appenninica interessata e con **il vasto e complesso sistema acquifero di pianura**.

Si ritiene necessario meglio definire il comportamento idrogeologico delle strutture in cui insiste l’area di progetto, affinando il modello geologico e idrogeologico preliminare, con particolare riferimento alla possibilità di integrare gli aspetti idrodinamici del modello “statico” di sottosuolo valutando **le potenziali modalità di interconnessione idraulica con i sistemi idrogeologici di conoide e di pianura.**

Si ritiene necessario operare una disamina dei potenziali scenari di impatto che si potrebbero generare sui principali corpi idrici superficiali e sotterranei in un’area vasta posta a valle delle opere complessive in progetto.

La **documentazione non valuta in alcun modo i seguenti impatti:**

- **in termini quantitativi**, la realizzazione delle opere, piuttosto che l’uso di tecniche che potrebbero indurre modificazioni indirette sui caratteri idraulici della roccia\substrato, potrebbero modificare il funzionamento idrogeologico del sistema acquifero locale, inducendo anche un drenaggio delle eventuali falde sospese verso le sottostanti falde basali, con l’eventuale scomparsa di falde sospese che indurrebbe la scomparsa di eventuali sorgenti in quota quota, con conseguente impatto negativo sulle utenze che dovessero utilizzare tali risorse idriche, sugli habitat acquatici alimentati dalle suddette sorgenti;
- **in termini qualitativi**, l’eventuale immissione o mobilitazione nell’ambiente di sostanze contaminanti indurrebbe un impatto negativo sulla qualità delle risorse idriche sotterranee e superficiali locali e, in area vasta, sulla qualità delle risorse idriche sotterranee idraulicamente interconnesse con il Fiume Taro e/o con gli acquiferi ofiolitici esaminati in questo paragrafo.

Soprattutto dal punto di vista qualitativo, **l’eventuale immissione/mobilizzazione di sostanze contaminanti nell’ambiente, potrebbe generare impatti negativi a catena**, in funzione dell’interconnessione idraulica tra acquiferi limitrofi e/o tra corpi idrici superficiali e sotterranei.

Si rileva inoltre che:

- l’ubicazione di alcuni aerogeneratori si pone nelle immediate vicinanze (in tre casi) della **rete di**

distribuzione acquedottistica locale. La realizzazione di nuove strade di servizio, sbancamenti e piattaforme, modificheranno significativamente la morfologia del sito e interferirà con la rete di distribuzione;

- non si esclude l'interferenza di alcuni aerogeneratori con le **zone di protezione** intese come **zone di riserva e aree di ricarica della falda** (Rif. PTA Regione Emilia Romagna).

Nel merito dell'analisi degli impatti sulla **matrice "Acque superficiali"**, si riporta di seguito nei successivi tre punti e si fa proprio lo specifico **contributo del Consorzio di Bonifica Parmense** competente per territorio e in continua stretta sinergia con lo Scrivente Servizio:

- la documentazione progettuale pubblicata risulta, allo stato attuale, **incompleta e non idonea a consentire una valutazione tecnico-ambientale approfondita e complessiva.** Poiché gli elaborati risultano riconducibili a un livello di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), si ritiene necessario che la progettazione venga integrata fino a un livello almeno definitivo per tutte le opere che incidono sulla stabilità e sulla sicurezza delle infrastrutture coinvolte. In particolare, non risultano presenti gli elaborati di progettazione né le relazioni idrogeologiche indispensabili per verificare la stabilità nel tempo sia delle nuove opere a corredo del progetto sia delle infrastrutture esistenti che verranno interessate o sollecitate dal progetto per poterne stabilire la fattibilità. Tale carenza è particolarmente rilevante in relazione alla rete viaria che sarà soggetta a un traffico eccezionale stimato in circa duecentocinquanta trasporti speciali, ciascuno con massa prossima alle novanta tonnellate, con inevitabili conseguenze sulle condizioni di sicurezza e conservazione delle opere stradali.
- appare pertanto necessario che venga condotta una **valutazione geotecnica e idrogeologica dettagliata,** capace di garantire la stabilità e la durabilità delle infrastrutture coinvolte, prevedendo anche le misure di monitoraggio, di mitigazione e opere di rinforzo più opportune. Tale progettazione dovrà essere sviluppata a un livello di dettaglio adeguato, comprensivo di verifiche geotecniche e strutturali delle infrastrutture esistenti e di progetto, in coerenza con i livelli prestazionali richiesti per la fase autorizzativa. L'Analisi Costi-Benefici andrà conseguentemente aggiornata, includendo gli impatti e gli oneri derivanti da tali criticità, poiché gli esiti della valutazione economica potrebbero risultare significativamente diversi da quelli attuali e addirittura negativi.
- si sottolinea infine che al momento risulta presentato e visibile esclusivamente il Parco Eolico "Parma A", comprendente ventidue aerogeneratori, mentre non è ancora disponibile la documentazione completa relativa al Parco "Parma B", che sembra sia costituita da altri venticinque aerogeneratori. **Questa mancanza non consente di svolgere una valutazione cumulativa e integrata degli impatti ambientali, necessaria in presenza di interventi evidentemente connessi e interdipendenti.** Si ritiene inoltre necessario che, nelle fasi autorizzative e di approfondimento progettuale, venga formalmente coinvolto il Consorzio della Bonifica Parmense, quale ente competente in merito al dissesto idrogeologico, al fine di esprimere il proprio parere tecnico di merito.

Nell'analisi dell'"INTERFERENZA CON I VINCOLI IMPOSTI DALLA PIANIFICAZIONE A SCALA DI BACINO" viene dichiarato che *"sia il tracciato viario sia le ubicazioni dei singoli aerogeneratori risultano esterni a qualsiasi perimetrazione. Il ponte di nuova edificazione risulta invece inserito, entro aree interessate dalle fasce fluviali"*. **Si ritiene necessario chiarire l'effettiva esistenza di tale nuova edificazione e conseguentemente verificarne la fattibilità/compatibilità.**

In merito al PTCP Provincia di Parma viene dichiarato che "le norme del P.T.C.P. consentono l'edificazione per gli scopi previsti, salvo verifica della compatibilità del sito in relazione alle condizioni idrogeologiche e di stabilità del versante". **Si rileva che tale verifica di compatibilità non è stata svolta.**

In particolare, preso atto della definizione della viabilità/pista di servizio posta in fregio al Torrente Ceno, considerato la **natura torrentizia** del corso d'acqua interessato, dell'**elevato grado di dinamicità plano-alimetrica** dello stesso, dei **possibili fenomeni erosivi e di sovralluvionamento** nel tratto interessato, **si ritiene necessario integrare le analisi effettuate con uno specifico approfondimento di verifica della compatibilità idraulica** della viabilità utilizzata ancorchè esistente quale pista a servizio di attività estrattiva in atto.

Sempre in merito ai contenuti della pianificazione provinciale si espone quanto segue, **evidenziando l'assenza nella documentazione presentata di valutazioni di merito.**

La **Variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del Rischio Sismico"** detta disposizioni in merito al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico. Il PTCP fornisce in tal senso indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità sismica del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli

insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali individuando le aree a maggiore rischio e definendo indirizzi generali sugli usi ammissibili.

La **Carta della Pericolosità Sismica Locale del PTCP** individua all'interno dell'area in esame una **possibile $V_s < 800$ m/s con un elevato grado di alterazione/fratturazione**. Le dinamiche di pericolosità risultano verosimilmente influenzate dalla presenza di strutture censite come Elementi tettonici certi (Carta Geologica 1:10000 Appennino Emiliano-Romagnolo Carta litologica di pianura realizzata dalla Banca Dati geognostica di pianura e dalla Banca Dati Pedologica del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – RER). Altrettanto rilevanti risultano le acclività che si registrano nell'area di interesse ($>15^\circ$) e la presenza di depositi di detrito di versante su entrambi i lati del crinale in oggetto, con particolare riferimento al settore occidentale.

Lo scenario della pericolosità sismica locale del territorio provinciale è definito dalla **“Carta Provinciale delle Aree suscettibili di Effetti Locali”** in scala 1:25000 del PTCP, che ha l'obiettivo di perseguire la riduzione del rischio sismico e di agevolare gli adempimenti dei Comuni, con specifico riguardo alla valutazione della compatibilità delle trasformazioni urbanistiche con gli scenari di pericolosità sismica locale.

Nell'area in esame risulta evidente **una forte compresenza di condizioni predisponenti un grado non trascurabile di pericolosità sismica**, in particolare in relazione alle morfologie e ai dissesti cartografati e più in generale ad **“Elementi morfologici che possono determinare amplificazione del moto sismico in superficie”**.

Si rileva che le morfologie esistenti e i contatti tettonici evidenziati dalla cartografia geologica e la presenza di coperture detritiche, traslazioni in blocco (sup. planari o rotazionali) e le DGPV (Deformazioni Gravitative Profonde di Versante, come pure depositi di altra natura, potrebbero determinare **la presenza di brusche variazioni delle caratteristiche meccaniche dei terreni, connesse con le velocità delle onde sismiche, e, pertanto, configurare contrasti di impedenza acustica**.

Lo studio di suddette condizioni e, in generale del fenomeno dell'amplificazione sismica generata dalle diverse forme e depositi, costituisce un aspetto significativo da considerare nelle ipotesi progettuali e nella prevenzione dei danni provocati dai terremoti sulle opere esistenti o di nuova realizzazione.

In relazione alla **natura del progetto esaminato** risulta di **primaria importanza** svolgere **approfondimenti in termini di amplificazione topografica e ed effetti di sito**.

Nel caso della progettualità in esame **si ritiene che la caratterizzazione del rumore sismico ambientale posto in relazione agli effetti di sorgenti periodiche di microvibrazioni** (rispettivamente costituita dai moti di rotazione delle eliche e ai modi di vibrazione delle strutture metalliche) possa **costituire un elemento meritevole di attenzione** se ci si trova in condizioni di substrati disomogenei, in presenza di aree morfologicamente peculiari o in presenza di coperture detritiche, contatti geologiche o in prossimità di strutture rilevanti sotto il profilo sismico, come quelle che si ritrovano nelle aree di crinale in esame.

Sulla base delle menzionate considerazioni **si rileva che, in relazione alla valutazione dei fattori di amplificazione sismica e per la valutazione degli effetti topografici, le analisi svolte risultano carenti nel definire gli scenari di pericolosità e gli impatti delle opere in relazione a tale aspetto**.

Le considerazioni sopra esposte, oltre che di alto valore scientifico ed elementi di indirizzo del PTCP vigente, trovano piena legittimità nelle disposizioni della LR 24/2017 e della DGR 29 n. 630/2019 *“Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)”*, dove la microzonazione sismica è obbligatoria per gli strumenti di pianificazione urbanistica attuativa che prevedano la localizzazione e l'attuazione di:

- nuove urbanizzazioni, addensamento e la sostituzione urbana e ristrutturazione urbanistica;
- **edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.**

La **microzonazione sismica**, operata attraverso i livelli di approfondimento previsti dalla DGR 29 n. 630/2019, individua aree a diversa pericolosità sismica, permettendo di indirizzare le scelte di pianificazione verso gli ambiti a minore rischio sismico **ed è particolarmente efficace nella progettazione preliminare di interventi ed insediamenti strategici e rilevanti come quello in oggetto**.

Per quanto sopra ed in considerazione della rilevanza degli interventi previsti, oltre che della sismicità dei comuni interessati (da media a medio alta – Classe 2 e 3), **si ritiene necessario integrare lo studio geologico-sismico**, ad oggi **inefficace per le finalità di valutazione della pericolosità geologica sismica e di compatibilità delle opere in progetto** con approfondimenti di analisi relative alle **problematiche sismiche locali e delle possibili implicazioni ed effetti sismici locali sulle opere proposte**.



Valutazioni in merito alle criticità legata alla viabilità e manufatti di competenza provinciale

Dalla Relazione specialistica “*Relazione percorso di trasporto e valutazione percorsi alternativi di accesso al parco*” si evincono **le dimensioni dei componenti da trasportare e dei mezzi che verranno utilizzati. Gli ingombri sono tali da comportare criticità sulle strade provinciali e su alcuni manufatti già limitati per portata e sagoma.** Si segnala poi che alcuni manufatti sono e saranno interessati a breve da interventi di manutenzione straordinaria previsti da piano triennale dei LLPP, alcuni in questa annualità, altri previsti nelle prossime. Oltre agli interventi sui manufatti, sono previsti anche interventi su alcune strade della montagna colpite da dissesti idrogeologici in continua evoluzione che comportano opere profonde.

Nello specifico si segnalano **le seguenti criticità:**

SETTORE PIANURA

- SP.10 Ponte Giuseppe Verdi sul fiume Po presente cantiere limitazione 44 tonnellate con senso unico alternato con impianto semaforico, larghezza corsia 3,50 m;
- SP11 di Busseto km 16+200 ponte sul torrente Stirone in loc. Soragna, limitazione 44 tonnellate con senso unico alternato con impianto semaforico, larghezza corsia 3,50 m;
- SP.59 di Diolo presente cantiere ponte Rigosa Vecchia limitazione 44 tonnellate;
- SP.59 di Diolo presente cantiere ponte Rigosa Nuova limitazione 44 tonnellate con senso unico alternato con impianto semaforico, larghezza corsia 3,50 m;
- SP.12 di Soragna - km 7+100 ponte sul torrente Stirone in loc. Castellina ponte demolito, è in funzione by pass con tracciato provvisorio che non consente le manovre in lunghezza e limitazione 44 tonn, larghezza corsia 3,50 m. Sono in corso i lavori per la realizzazione di un nuovo ponte;
- SP.93 di Costamezzana strada di ridotte dimensioni e con curve dette del "Fontanone";

SETTORE MONTAGNA OVEST (rif. il tragitto passando lungo il Fiume Ceno dall'innesto della carraia dopo il Ponte Lamberti al Km 27+600 della SP.28 di Varsi senza passare per il Centro abitato di Bardi):

- SP. 28 di Varsi al Km 26+000 circa, cedimento della corsia di valle con posizionamento di new jersey in cemento con **restringimento parziale della corsia;**
- SP. 28 di Varsi al Km 26+150circa, posizionamento di 80 m di new jersey in cemento lungo la strada (dove è presente una doppia curva a S) con **restringimento parziale della corsia;**
- SP. 28 di Varsi, istituzione della **sospensione del traffico ai mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 44 t** sul Ponte Lamberti al Km 27+600;
- SP. 21 di Bardi - Borgo Val di Taro, **istituzione della sospensione del traffico ai mezzi pesanti di peso complessivo superiore a 18 t** sul Ponte Rio del Cagno al Km 10+900 (è in **programmazione il rifacimento del ponte**);

Ad oggi si rileva inoltre quanto segue:

- al momento la SP28 è interessata dal cantiere di manutenzione straordinaria dei due ponti metallici (32+150 - 32+250 Ponti ferro Corsenna);
- sulla SP28 sono stati aggiudicati i lavori di manutenzione straordinaria dei manufatti ai km 31 + 800 Rio dei Cornetti e km 33 + 530 torrente Corsenna dei Corti;

Tra le relazioni specialistiche, quella relativa al “**COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA SOTTOSTAZIONE UTENTE E PUNTO DI CONSEGNA**” evidenzia come “*il cavidotto di collegamento tra la cabina elettrica e la cabina primaria verrà collocato lungo le strade comunali e Provinciali esistenti che raggiungono punto di consegna previsto nel comune di Borgo Val di Taro. I collegamenti su strada avranno una profondità massima di 1,60 m (...) lo scavo avrà inoltre una larghezza di circa 70 cm per tutta la tratta di connessione*” con sviluppo di circa 10 Km per la quasi totalità al di sotto del sedime stradale. Questo intervento **comporterà un peggioramento della qualità del manto stradale**, che, già maggiormente usurato dal passaggio dei mezzi eccezionali, **non garantirà l'omogeneità, la tenuta e l'aderenza indispensabili per la sicurezza della strada con obbligo a ricorrere ad interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale ulteriori a quanto previsto dalla normale manutenzione ordinaria.**

Alla luce di quanto sopra esposto **si evidenzia:**

- la **carezza valutativa e di approfondimento** della documentazione presentata;
- l'**inadeguatezza del sistema infrastrutturale presente** nel territorio in riferimento alle necessità per la

realizzazione della trasformazione

Alla luce di quanto sopra, si pone in evidenza che:

- **non risultano adeguatamente documentate le verifiche di transitabilità né le eventuali opere di adeguamento** (allargamenti, rinforzi strutturali, sistemazione intersezioni, ecc.) richieste per garantire la **sicurezza della circolazione**;
- la **risoluzione tecnica delle problematiche viarie risulta particolarmente complessa**, in quanto l'area di intervento ricade in un contesto territoriale fragile sotto il profilo idrogeologico e di alta sensibilità dal punto di vista paesaggistico e territoriale. Eventuali interventi di adeguamento del sistema viabilistico esistente o di nuova realizzazione di tratti stradali comporterebbero consistenti modifiche morfologiche e movimentazioni di terreno, con ulteriore rischio di instabilità dei versanti e incremento delle pressioni ambientali locali. Anche qualora fosse individuata una soluzione tecnica praticabile, essa determinerebbe **un ulteriore rilevante sacrificio paesaggistico e un peso economico di notevole entità**, a discapito dei benefici ambientali ed energetici dichiarati dal Proponente. Peraltro, **comporterebbe una rielaborazione delle analisi di sostenibilità economica**;
- il tracciato individuato per l'accesso ai siti di installazione attraversa o lambisce centri abitati e nuclei residenziali sparsi, determinando **potenziali impatti significativi su sicurezza, rumore, vibrazioni e qualità dell'aria non adeguatamente valutati**;
- in alcuni tratti la **viabilità interessa inoltre aree di pregio ambientale, agricolo e paesaggistico, non compatibili con l'intenso traffico pesante previsto durante la fase di cantiere**. In proposito, si segnala che tra l'area di deposito temporaneo del materiale di cantiere e l'area di cantiere del Parco eolico avviene utilizzando un tratto di viabilità che interessa addirittura l'alveo di un Torrente (inserita nell'area naturalistica ZSC definita ZPS- ZSC IT4020012).

Si richiede una completa revisione della Relazione specialistica “Relazione percorso di trasporto e valutazione percorsi alternativi di accesso al parco”, in quanto l'itinerario ipotizzato non risulta adeguatamente analizzato. Allo stato attuale l'utilizzo di tale percorso non risulta attuabile.

Si segnala che in diversi elaborati viene rimandato al parere del “trasportatore”, addirittura in fase esecutiva, la valutazione sulla tenuta del sistema viabilistico, valutazione che manca e che deve necessariamente precedere la progettazione e che è, in ogni caso, di esclusiva competenza degli Enti proprietari.

Valutazioni in merito alle criticità legate alla PSA Peste Suina Africana

Nel merito per quanto di **competenza del Servizio Polizia Locale Provinciale** si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

Richiamati:

- il **Piano Straordinario** di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle **Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA)- 2023-2028** del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;
- il Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica recante **“Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica**;
- l'**ORDINANZA 4 agosto 2025 del Ministero della Salute - CSPSA “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025”** GU Serie Generale n.179 del 04.08.2025

Le aree colpite dalla PSA sono classificate come zone soggette a restrizioni:

- **Zone soggette a restrizioni I:** aree ad alto rischio senza casi né focolai di PSA confinanti con le zone di restrizione II, III;
- **Zone soggette a restrizioni II:** presenza di PSA solo nel cinghiale;
- **Zone soggette a restrizioni III:** presenza di PSA nei suini domestici con o senza presenza della malattia nei cinghiali;
- **Zona CEV** (Zona di Controllo dell'Espansione Virale di dimensioni variabili in cui effettuare il depopolamento dei cinghiali allo scopo di arrestare la diffusione della PSA in combinazione con altre misure).

L'infezione che sta attualmente interessando il territorio provinciale vede **particolarmente coinvolti i Comuni interessati dal progetto PARMA A e PARMA B**. Al 17-09-2025 la situazione dei focolai attivi sul selvatico risulta essere la seguente:

Comuni	N. focolai	Comuni	N. focolai	Comuni	N. focolai
Bardi	5	Valmozzola	18	Compiano	5
Borgo Val di Taro	42	Bedonia	56	Bore	2

Tutti i Comuni sopra richiamati sono interessati da “Zone soggette a restrizioni II” e “Zona CEV”. I dati dei focolai della Peste Suina Africana nei territori della Provincia di Parma, così come costantemente rilevabile on-line sul portale dedicato alla Peste Suina Africana - Bollettino epidemiologico nazionale, sono in costante aggiornamento.

Tra le strategie messe in atto dalla Struttura Commissariale risulta primaria quella di **contenere il più possibile la mobilità della specie cinghiale sul territorio**, per evitare che soggetti positivi al virus si spostino verso “Zone soggette a restrizioni I” o aree libere senza focolai attivi. La trasmissione del virus avviene tra il selvatico, ma può anche avvenire per contaminazione diretta di mezzi (es. ruote) e indumenti o dispositivi di lavoro.

In ragione dell'attuale scenario epidemiologico, fortemente gravante sui territori interessati dal Progetto PARMA A e B, **si ritiene necessario integrare le valutazioni del SIA con opportuni approfondimenti nel merito della sostenibilità delle progettualità rispetto agli obiettivi di contenimento dell'infezione da PSA, corredando le stesse di opportune procedure\protocolli di biosicurezza**, valutati e approvati dal competente GOT locale (Gruppo Operativo Territoriale locale per la PSA) di concerto con la Struttura Commissariale e lo stesso GOE (Gruppo Operativo degli Esperti)

A prescindere dai richiesti approfondimenti in termini di biosicurezza, **si ritiene fortemente critica la possibile azione di disturbo del selvatico infetto (dispersione) operata dalle fasi di cantiere della realizzazione delle opere**.

Il possibile impatto (non considerato nel SIA presentato), derivante da tali criticità **non ha misura economica definibile** se non nella **profonda crisi di settori economici**, con riflessi sociali in termini occupazionali, **caratteristici e identitari del territorio provinciale**.

Conclusioni istruttorie

A seguito dell'istruttoria svolta si conclude quanto segue, **fermo restando le molteplici richieste di integrazioni e approfondimento sopra descritte**:

- si ribadisce il rilievo che vede la proposta progettuale PARMA A quale **frazionamento di una trasformazione più complessa**, comprensiva del PARMA B, che quindi **elude la necessità della valutazione unitaria della trasformazione e che ha come ulteriore effetto quello di vanificare le disposizioni e obiettivi della parte seconda del D.lgs. n.152 del 2006**;
- si ritiene quindi necessaria **una riconsiderazione in merito alla stessa procedibilità dell'istanza della valutazione della proposta progettuale PARMA A**, ovvero di una completa rimodulazione ed integrazione degli elaborati presentati che contempli quanto meno l'interazione con gli impatti della proposta progettuale PARMA B;
- **non si condividono le conclusioni riportate nella documentazione di progetto**, e precisamente nel SIA/Quadro Ambientale/Programmatico circa la rilevanza degli impatti ambientali sulle componenti di riferimento ambientali e territoriali;
- **si ritiene necessario ribadire ulteriormente che non corrisponde al vero** quanto dichiarato nelle Conclusioni del SIA/Quadro Ambientale laddove viene premesso che “...Dopo aver verificato la coerenza tra il progetto e gli strumenti di programmazione territoriale e la coerenza dello stesso rispetto agli strumenti di controllo e alle norme territoriali vigenti, si sono analizzati gli impatti che potrebbero ricadere sulle diverse componenti ambientali sia in fase di realizzazione che di esercizio e dismissione.”(...);



- **si ritiene necessario** che l'analisi del quadro programmatico ponga in **chiara evidenza l'inidoneità delle aree progettuali** quale risultanza della verifica delle disposizioni di tutela della pianificazione regionale e provinciale;
- allo stato attuale della struttura e grado di approfondimento della documentazione presentata, caratterizzata da **molteplici carenze valutative, si ritiene, per quanto di competenza, che l'intervento non risulti ambientalmente e territorialmente compatibile con il contesto di riferimento**, in particolare in ragione dell'alterazione negativa dei sistemi funzionali:
 - *Sistema economico e sociale del territorio interessato;*
 - *Sistema naturale e ambientale;*
 - *Sistema territoriale e delle infrastrutture;*
 - *Sistema della pianificazione;*
 - *Sistema del paesaggio e del patrimonio.*

A disposizione per ogni necessità di chiarimenti.

IL FUNZIONARIO EQ
Adriana Giulianotti
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
Andrea Ruffini
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005